



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

Roma, 19 APR. 2013

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE
PQA IV

DG PQA
Prot. Uscita del 19/04/2013
Numero: 0006858
Classifica:



Alle Organizzazioni di categoria e
professionali operanti nel settore
vitivinicolo
LORO SEDI

Alle Regioni e Province Autonome
Assessorato Agricoltura e Foreste
LORO SEDI

A1 Presidente ed ai componenti del
Comitato nazionale vini DOP e IGP
SEDE

A1 Dipartimento dell'Ispettorato centrale
della tutela della qualità e della
repressione frodi dei prodotti
agroalimentari
SEDE

e, p.c.: Alla Segreteria Tecnica del Ministro
SEDE

OGGETTO: Disciplinari di produzione vini DOP e IGP – Chiarimenti in merito alla pratica agronomica dell'irrigazione di soccorso.

Al fine di corrispondere alle richieste pervenute da alcuni Enti e categorie vitivinicole, in merito all'esecuzione della pratica agronomica in oggetto, qualora non espressamente contemplata negli specifici disciplinari DOP e IGP, si forniscono di seguito gli opportuni chiarimenti.

Al riguardo, considerato che:

- l'andamento climatico degli ultimi anni è stato caratterizzato, su tutto il territorio nazionale, senza sostanziali differenziazioni fra le varie aree geografiche, da costante incremento delle temperature nel periodo primaverile-estivo-autunnale, aggravato da una scarsissima piovosità;

- alcuni disciplinari DOP e, in particolare, molti disciplinari IGP, non prevedono, tra le pratiche di coltivazione, alcuna forma di irrigazione, in relazione alla consolidata tradizione per la quale nelle relative aree geografiche non si verificavano le condizioni climatiche tali da giustificare l'irrigazione dei vigneti;
- la pratica agronomica dell'irrigazione di soccorso, per definizione, ha lo scopo di superare lo stato di *stress idrico* cui possono essere sottoposti i vigneti in particolari anni e stagioni in cui si verificano le richiamate condizioni climatiche avverse;
- la stessa "irrigazione di soccorso" non si configura, dunque, come pratica di forzatura per innalzare le rese unitarie di produzione, i cui limiti massimi sono comunque previsti nei rispettivi disciplinari e, come noto, le stesse rese unitarie sono strettamente connesse al numero di gemme/grappoli ad ettaro;
- per i predetti motivi tale pratica è volta a garantire la sopravvivenza dei vigneti e, in particolare, a salvaguardare i necessari livelli qualitativi del prodotto,

lo scrivente ritiene che la pratica facoltativa dell'irrigazione di soccorso, di cui all'articolo 10, comma 2, lettera a) del D. L.vo n. 61/2010, sia da ritenere applicabile anche nei riguardi delle DOP e IGP i cui disciplinari di produzione non la contemplino espressamente tra le pratiche di coltivazione, qualora si verifichino le particolari condizioni climatiche sopra richiamate e, comunque, nel rispetto delle caratteristiche tecnico- produttive e qualitative, in particolare della resa delle uve/ha, stabilite dagli specifici disciplinari.

IL DIRETTORE GENERALE

Stefano Vaccari

